



*Comune di Villanova del Sillaro
Provincia di Lodi*

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Il Sindaco
DIEGO GUARNIERI

Approvato con D.C.C. n. 4 del 20/02/2020

INDICE:

- **Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- **Art. 2 - OPERATORI DEL SERVIZIO**
- **Art. 3 - ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI E MODALITA'**
- **Art. 4 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTE**
- **Art. 5 - OBBLIGHI**
- **Art. 6 - DIVIETI**
- **Art. 7 - CONTROLLI**
- **Art. 8 - SANZIONI**
- **Art. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) IL Centro di Raccolta dei rifiuti del comune di Villanova del Sillaro è situato nell'area comunale di San Tommaso (a fianco del cavalcavia sovrastante l'Autosole e la linea ferroviaria ad alta velocità) e presenta gli orari di apertura fissati dai competenti organi.
- 2) Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta comunale disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti.

Art. 2- OPERATORI DEL SERVIZIO

- 1) Sono operatori del servizio:
 - a) i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale (direttamente, o indirettamente mediante il contratto di appalto inerente la gestione dei servizi di igiene urbana) della custodia e della manutenzione del Centro di Raccolta, nonché al controllo durante il conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza;
 - b) i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare al recupero o allo smaltimento i rifiuti;
 - c) gli addetti al servizio di igiene urbana comunale.
- 2) Gli operatori del servizio devono, su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti, ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente.
- 3) Gli operatori del servizio **devono garantire il rispetto di tutte le norme** previste dal presente regolamento e pertanto sono tenuti a:
 - a) richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta un documento d'identità in corso di validità in modo da poter **verificare** il possesso dei requisiti per l'accesso (**residenza nel comune di Villanova del Sillaro**);
 - b) richiedere ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti presso il Centro, l'esibizione dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune, per i casi dove essa è espressamente prevista;
 - c) controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - d) segnalare al Comune ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque, anche mediante rapporti scritti;
 - e) **negare l'assenso allo scarico** a chiunque non ne abbia titolo, non rispetti le norme del presente regolamento e intenda scaricare rifiuti che presentano caratteristiche non adeguate al recupero o smaltimento a cui dovrà essere destinato;
 - f) **non consentire l'accesso ai veicoli esclusi** in base alle prescrizioni del presente regolamento e anche, qualora se ne ravvisi la necessità, bloccare temporaneamente l'accesso al Centro;
 - g) impedire che soggetti non autorizzati prelevino rifiuti dai cassoni e/o li sottraggano dal Centro di Raccolta.

Art. 3 - ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI E MODALITA'

- 1) Sono autorizzati ad accedere direttamente al Centro di Raccolta e a conferire rifiuti **solo** i seguenti soggetti:
 - a) I **cittadini residenti nel Comune di Villanova Del Sillaro**, iscritti al ruolo comunale per quanto riguarda le **utenze domestiche**, purché dimostrino il possesso di tale requisito mediante esibizione all'operatore del servizio presente nel Centro di un documento di identità in corso di validità;

- b) le **utenze non domestiche** (aziende) **con sede nel territorio comunale** potranno accedere al Centro di Raccolta per il conferimento dei rifiuti a condizione che:
- siano iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis (trasporto in conto proprio), copia del provvedimento di iscrizione in corso di validità dovrà essere consegnato al gestore del Centro di Raccolta e mantenuta a bordo dell'automezzo. Il mezzo utilizzato dovrà essere compreso tra quelli elencati in autorizzazione;
 - ottengano l'**autorizzazione al conferimento** presso il Centro di Raccolta **dal Comune di Villanova del Sillaro**, il quale, dopo la verifica del possesso dei requisiti, provvederà al rilascio del provvedimento;
 - eseguano le procedure di contabilizzazione dei rifiuti nel rispetto dell'Allegato Ia, paragrafo 6, del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. Pertanto, il deposito dei rifiuti assimilabili agli urbani presso il Centro potrà avvenire solamente previa compilazione dell'apposito modello.
- 2) È ASSOLUTAMENTE VIETATO CONFERIRE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SCARTI DERIVANTI DA QUALSIASI PROCESSO PRODUTTIVO E RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' EDILIZIE DI DEMOLIZIONE/MANUTENZIONE/COSTRUZIONE DIVERSE DA QUELLE DOMESTICHE (è consentito conferire presso il Centro piccole quantità di **macerie derivanti da interventi "fai da te" nella misura massima di 4 secchi da 50 litri/cad. per ogni giorno di apertura**).
- 3) L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è in genere consentito fino ad un massimo 3 utenti contemporaneamente per non creare difficoltà logistiche e garantire un più agevole e corretto controllo delle operazioni di scarico; qualora l'operatore del servizio ne ravvisi la necessità è sua facoltà impedire temporaneamente o consentire l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello sopra indicato.
- 4) L'accesso al Centro di Raccolta da parte di **cittadini residenti** nel Comune di Villanova del Sillaro per il conferimento di **rifiuti domestici in quantità tale da richiedere l'impiego di furgoni, camion, mezzi agricoli e simili è consentito solo ed esclusivamente previo ottenimento dell'autorizzazione al conferimento da parte del Comune stesso**, al pari di quanto prescritto per le utenze non domestiche. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati la targa del mezzo, il nominativo dell'utente iscritto al ruolo che effettua il conferimento, la tipologia e il quantitativo di rifiuto che si intende conferire. In mancanza di tale autorizzazione risultano autorizzati allo scarico dei rifiuti solamente i mezzi di proprietà comunale e quelli delle imprese incaricate dall'Amministrazione comunale di compiere servizi di Igiene Urbana. **Tale prescrizione è rivolta sia alle utenze domestiche, sia alle utenze non domestiche** (le quali dovranno comunque applicare quanto indicato nel precedente comma 1-lettera b).
- 5) L'accesso all'utenza è consentito solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta.
- 6) L'accesso fuori dai giorni stabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o, **per motivi di interesse pubblico**, previa autorizzazione da parte del Comune di Villanova del Sillaro, ai soggetti terzi che svolgono attività di volontariato presso il Comune stesso. **I volontari (singoli iscritti all'apposito albo comunale, o membri di associazioni convenzionate con il Comune) devono dunque richiedere, di volta in volta, apposita autorizzazione in Comune, indicando espressamente le motivazioni dell'ingresso nel Centro di Raccolta e se/cosa intendono conferirvi.**

Art. 4 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTE

- 1) Le tipologie di rifiuto conferibili presso il Centro di Raccolta comunale sono esclusivamente quelle previste dalle specifiche autorizzazioni che il centro possiede. Nello specifico si tratta esclusivamente di:
- Materiali metallici di piccole/medie dimensioni (CER 200140);
 - Legno non contenente sostanze pericolose (CER 200138);
 - Scarti vegetali provenienti da sfalci e manutenzione giardini, ossia la cosiddetta FRAZIONE VERDE (CER 200201); **resta assolutamente vietato il conferimento di tale frazione di rifiuto da parte di utenze non domestiche (attività di giardinaggio conto terzi);**
 - Rifiuti INGOMBRANTI misti (CER 200307) intesi come: mobili quali armadi, tavoli, bauli, sedie, divani e poltrone, materassi, reti per letto e suppellettili varie; **resta assolutamente vietato il conferimento di tale frazione di rifiuto da parte di utenze non domestiche (attività di "svuota-cantine" etc....);**
 - Rifiuti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione "fai da te" (rifiuti inerti - CER 170904), solo nelle modalità descritte **all'art.3-comma2;**
 - Oli e grassi commestibili (CER 200125);
 - Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce precedente (CER 200126);
 - Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (CER 200127);
 - Toner per stampa esausti non contenenti sostanze pericolose (CER 080318);
 - **RAEE (RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) domestici:** è consentito il conferimento presso il Centro di Raccolta comunale, **previa autorizzazione del Comune di Villanova del Sillaro** di: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, condizionatori, cucine elettriche e/o a gas, cellulari. È assolutamente vietato, per ragioni di sicurezza, togliere circuiti, vetri, tubi catodici o altro dai RAEE. **È fortemente raccomandato di provvedere, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica/elettronica, a consegnare al rivenditore il bene vecchio, così come stabilito dal D. Lgs. 152/2006.**
- 2) Eventuali modifiche all'elenco di cui sopra, potranno avvenire mediante apposite deliberazioni della Giunta Comunale.
- 3) Sono conferite presso il Centro di Raccolta, in forma provvisoria, solo esclusivamente da parte degli addetti al servizio di igiene urbana comunale, o dai volontari espressamente delegati dall'amministrazione comunale, i rifiuti di qualsiasi natura rinvenuti su strade ed aree pubbliche o su strade private ma di uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 5 - OBBLIGHI

- 1) Gli utenti sono obbligati a:
- a) rispettare tutte le norme del presente regolamento e le osservazioni e/o i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico lasciando sempre il piazzale pulito;
 - c) gettare i rifiuti negli appositi contenitori;
 - d) accedere al Centro di Raccolta comunale sempre e solamente rispettando le modalità di cui al precedente art.3;
 - e) in generale, rispettare le condizioni in cui si trovano i luoghi.

Art. 6 - DIVIETI

- 1) Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:
 - a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati così come prescritto al precedente art. 3;
 - b) depositare/scaricare/abbandonare qualunque tipologia di rifiuto non prevista nelle norme del presente regolamento (art. 4);
 - c) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente ai sensi del precedente art. 5;
 - d) rovistare nei contenitori e fra i rifiuti di ogni genere;
 - e) **conferire da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, di demolizione e/o manutenzione, anche se assimilabili a quelli consentiti dal presente regolamento;**
 - f) **scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di ogni genere addossati alla recinzione e/o al cancello di ingresso del Centro;**

Art. 7 - CONTROLLI

- 1) Le attività di controllo in materia avvengono:
 - a) su segnalazione (anche verbale) degli operatori del servizio;
 - b) su richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Locale.
- 2) In qualunque momento è possibile la verifica, da parte degli operatori del servizio, degli ufficiali di Polizia o del soggetto delegato dall'Amministrazione Comunale a tale scopo, del materiale e/o delle modalità di conferimento e comportamento all'interno del Centro di Raccolta comunale; tali controlli sono finalizzati a contrastare le possibili violazioni da parte degli utenti alle norme del presente regolamento;
- 3) L'Amministrazione potrà poi in qualunque momento, con apposita delibera di Giunta, decidere di avvalersi di ulteriori mezzi di controllo del Centro di Raccolta qualora se ne ravvisi la necessità (prevedere l'installazione di telecamere di videosorveglianza, istituire ulteriori appositi registri etc.).

Art. 8 - SANZIONI

- 1) Chiunque violi i divieti di cui al precedente art.6 è punito con **una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000.
- 2) Le sanzioni, di cui al precedente comma 1, sono comminate dal Sindaco del Comune sulla base di appositi rapporti redatti dal gestore del Centro di Raccolta, oppure sono comminate da agenti ed ufficiali di Polizia.
- 3) È comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia, in particolare dal Decreto Legislativo 152/2006.

Art. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente all'avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione, fatto salvo il caso nel quale suddetta deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile; in quest'ultimo caso il regolamento entra in vigore il giorno seguente alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

- 2) Con il nuovo regolamento si intende abrogare e sostituire il precedente “Regolamento di gestione della piattaforma ecologica” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2005.
- 3) Con l’approvazione del presente regolamento sono altresì da intendersi abrogate tutte le disposizioni contrastanti o incompatibili con lo stesso, previste in altri regolamenti comunali.
- 4) Eventuali modifiche inerenti alla gestione e l’organizzazione del Centro di Raccolta non contenute nel presente regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche dovranno poi necessariamente essere recepite dall’Organo Consiliare mediante modifica del Regolamento stesso.